



## Iva e Fatturazione elettronica

4 ottobre 2018

Secondo uno [studio](#) pubblicato il 21 settembre 2018 dalla Commissione europea, nel 2016 i paesi dell'UE hanno perso quasi **150 miliardi di euro** di entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'Italia si conferma prima in Ue per la più grande evasione dell'Iva in valore nominale, con perdite per le casse dello Stato di **35,9 miliardi** di euro. Il nostro Paese, inoltre, è terzo per il maggior divario tra il gettito previsto e quello effettivamente riscosso. La differenza ammonta infatti al 25,9%, dietro solo a Romania (35,88%) e Grecia (29,2%). Dai dati che emergono si registra che rispetto al 2015 **c'è stato un lieve miglioramento in termini percentuali, in quanto l'evasione si è ridotta dello 0,23%, ma in valore assoluto c'è stato un aumento di circa 200 milioni di euro. Nel complesso, dal 2012 al 2016, l'Italia ha ridotto l'evasione del 3%.**

Il [decreto-legge n. 87 del 2018](#) ha posticipato le scadenze dello spesometro 2018, sia nel caso di comunicazione trimestrale, sia nel caso di trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

In tale provvedimento è confluito il testo del decreto-legge n. 79 del 2018, che ha rinviato al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.

### Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA

L'articolo 11-*bis* del [decreto-legge n. 87 del 2018](#), in cui è confluito il testo del decreto-legge n. 79 del 2018, ha rinviato al **1° gennaio 2019** l'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della **fatturazione elettronica** per la vendita di **carburante** a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.

La decorrenza dell'obbligo di fattura elettronica, per tali soggetti, è stata così uniformata alle regole generali della [legge di bilancio 2018](#), che dal **1° gennaio 2019** dispone l'uso di tale sistema di certificazione dei corrispettivi per le operazioni **tra privati**.

L'Agenzia delle Entrate, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo, ha pubblicato una guida pratica per i contribuenti, due *video-tutorial* e una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni utili sulla fatturazione elettronica. All'interno della [sezione tematica](#) dedicata del sito internet dell'Agenzia, il contribuente trova anche la [nuova guida - pdf](#), che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture e il *link* diretto a due video-tutorial, disponibili sul [canale Youtube](#) dell'Agenzia, sulle novità della fatturazione elettronica e sul QR-Code.

Il nuovo direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, mercoledì 3 ottobre 2018, in audizione presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, ha inoltre illustrato una [memoria](#) sullo stato di attuazione e sulle attività pianificate e in corso di realizzazione per rendere effettivo l'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, nella cessione di beni e prestazioni di servizi, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*). Per quanto attiene alle modalità tecniche di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, sempre presso la VI Commissione Finanze della Camera, si svolta altresì l'audizione dell'amministratore delegato della Sogei s.p.a, Andrea Quacivi, che ha fornito chiarimenti, attraverso [una relazione](#), sulle innovazioni tecnologiche introdotte.

E' all'esame delle Camere lo schema di decreto legislativo ([atto del Governo n.49](#)), volto a recepire

nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/55/UE relativa alla **fatturazione elettronica negli appalti pubblici**. Lo schema recepisce le regole tecniche dello standard europeo (previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione) e le integra con la disciplina tecnica nazionale.

### ***L'introduzione della fattura elettronica***

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 209, legge n. 244 del 2007, ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA, mentre il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha dato attuazione all'**obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori**, in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica: Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal **6 giugno 2014**, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, dal **31 marzo 2015**, a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali (articolo 25 del D.L. n. 66 del 2014). A partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

La legge di [delega fiscale](#) (articolo 9, legge n. 23 del 2014) ha previsto di incentivare l'utilizzo della **fatturazione elettronica**: in attuazione di tali norme è stato emanato il [Decreto Legislativo n. 127 del 2015](#), che consente ai **contribuenti** di usare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2016.

Dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di **Interscambio** per la trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura. Dalla stessa data, chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) può trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza, ciò consente il superamento dell'obbligo di emissione dello scontrino ai fini fiscali (art. 2, comma 1).

Come anticipato, la legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B) l'**obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche** attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, **dal 1° gennaio 2019**.

Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (legge n. 205 del 2017, commi 909, 915-917 e 928).

L'Agenzia delle entrate, con il [provvedimento del 30 aprile 2018](#), ha reso noto l'intento, per rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, di mettere a disposizione degli operatori una serie di servizi.

L'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disciplinato l'**emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping**. A partire dal **1° settembre 2018** (termine così posticipato dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1088, rispetto all'originario 1° gennaio 2018), per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio IVA), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

## Le comunicazioni IVA (Spesometro)

Con l'articolo 11 del **decreto-legge n. 87 del 2018** sono **posticipati** i termini per lo **spesometro 2018**. In particolare si stabilisce che la comunicazione dei dati relativi al **terzo trimestre 2018** è effettuata entro il **28 febbraio 2019**, in luogo del mese di novembre 2018. Nel caso di trasmissione semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre ed al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.

Il provvedimento ha eliminato lo **spesometro** per tutti i **produttori agricoli** assoggettati a regime IVA agevolato; si esonerano dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica.

### Lo spesometro

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA, la comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e ha introdotto due adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi (semestralmente per il primo anno):

- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011, c.d. spesometro);
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2011).

L'articolo 1-*ter* del D.L. n. 148 del 2017 ha previsto la disapplicazione delle sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni fossero effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

I contribuenti possono effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale e i dati da comunicare (ridotti rispetto al passato) sono: la partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, il codice fiscale; la data e il numero della fattura; la base imponibile; l'aliquota applicata e l'imposta; la tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. Inoltre, il contribuente può trasmettere il documento riepilogativo - in luogo dei dati relativi alle singole fatture - delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro.

L'Agenzia delle entrate ha adottato il [provvedimento](#) del 5 febbraio 2018 con le specifiche tecniche e i relativi allegati per la predisposizione e la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La scadenza dell'invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 è stata spostata al 6 aprile 2018. In precedenza l'Agenzia aveva definito le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati con il [provvedimento del 27 marzo 2017](#).

La **legge di bilancio 2018** (n. 205 del 2017, commi 909-928) dal 1° gennaio 2019 introduce la fatturazione elettronica nei rapporti tra privati (disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e contestualmente **abroga**, a decorrere dalla stessa data, **lo spesometro**. Inoltre (al comma 932), per evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre sia effettuata entro il 30 settembre, in luogo del 16 settembre.

Il mese successivo alla scadenza trimestrale, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. L'obiettivo della normativa è quello di contrastare il fenomeno dell'omesso versamento dell'IVA dichiarata che concorrerebbe al *gap* IVA complessivo per circa 8,4 miliardi di euro relativamente all'anno di imposta 2012.

## Split payment

L'**articolo 12** del decreto-legge n. 87 del 2018 abolisce il meccanismo della scissione dei pagamenti, **split payment**, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, i **compensi dei professionisti**).

### **Lo split payment ed il suo ambito applicativo**

L'**articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190** (legge di stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) che ha stabilito, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti, cd. *split payment*, da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta. In base a questo meccanismo, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile) devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Tale disposizione era stata inizialmente resa applicabile alle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del citato DPR n. 633 del 1972: lo Stato, gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali ed i consorzi tra essi costituiti, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza. Le disposizioni attuative del nuovo meccanismo sono state inizialmente stabilite dal DM 23 gennaio 2015 (successivamente modificato dal DM 20 febbraio 2015).

L'Agenzia delle entrate si è pronunciata sul meccanismo con:

- la [circolare n. 6/E](#) del 19 febbraio 2015 (paragrafi da 8.5 a 8.7)
- la [circolare n. 15/E](#) del 13 aprile 2015
- la [risoluzione n.75/E](#) del 14 settembre 2016.

Successivamente, con l'articolo 1 del **decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50**, il meccanismo dello **split payment** è stato esteso a **tutte le amministrazioni**, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle seguenti tipologie di soggetti: a) società controllate dallo Stato, di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile; b) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dagli enti pubblici territoriali; c) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente o indirettamente, dai soggetti precedentemente indicati alle lettere a) e b); d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Il decreto-legge n. 50 ha inoltre abrogato l'originario comma 2 dell'articolo 17-ter, che escludeva esplicitamente dall'applicazione dello *split payment* i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (**compensi dei professionisti**). Dunque tali compensi **sono stati assoggettati alla scissione dei pagamenti**, ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come anche esplicitamente chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 27E del 7 novembre 2017](#).

Dopo il predetto ampliamento, si sono succeduti due decreti di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente del 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017 che hanno provveduto a definire i soggetti interessati dal meccanismo in argomento. Si specifica che per individuare le pubbliche amministrazioni e le società coinvolte dai nuovi obblighi devono essere consultati gli appositi elenchi pubblicati sul sito del dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiornati progressivamente e costantemente. L'elenco definitivo, emanato con decreto entro il 15 novembre di ciascun anno, avrà effetti a partire dall'anno successivo. Per le società che ricadono tra le controllate soggette a *split payment* o se sono inserite nell'indice FTSE MIB in corso d'anno, entro il 30 settembre, la disciplina dello *split payment* sarà applicabile solo nell'ambito delle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Da ultimo, l'**articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 2017** ha esteso ulteriormente (dal 1° gennaio 2018) il meccanismo della scissione dei pagamenti agli **enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, alle

fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, alle società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e a quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*. Con il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2018](#) sono state dettate le modalità di attuazione del nuovo perimetro applicativo dello *split payment*, individuate dal predetto decreto-legge n. 148 del 2017.

## Allegati e Link Web

Agenzia delle entrate. Circolare 9/E del 2018. IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 <http://www.camera.it/temiap/2018/05/16/OCD177-3552.pdf>

---

## Aliquote IVA e clausole di salvaguardia

Il [Documento di Economia e Finanza -DEF per l'anno 2018](#) - inviato il 26 aprile 2018 al Parlamento, che ne ha avviato l'esame nella giornata dell'8 maggio - conferma la possibilità di **sostituire le clausole di salvaguardia** che prevedono un **aumento delle aliquote IVA a partire dal 2019 con misure alternative**, anche al fine di evitare una minore crescita del PIL in termini reali e un rialzo dell'inflazione che si determinerebbe con il predetto aumento. [La Camera](#) e [il Senato](#), nelle distinte risoluzioni approvate il 19 giugno 2018, impegnano il Governo a confermare la sterilizzazione delle predette clausole di salvaguardia.

Tali **clausole di salvaguardia** a tutela dei saldi di finanza pubblica sono state introdotte, per scongiurare le riduzioni di agevolazioni e detrazioni previste da manovre precedenti, dalla [legge di stabilità 2015](#), che ha introdotto norme volte ad incrementare le **aliquote IVA** ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le [accise](#) su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016. Tali aumenti sono stati posticipati nel tempo: da ultimo, la [manovra 2018](#) ha rinviato gli aumenti IVA al 2019 e quelli accise al 2020.

In relazione alle **aliquote**, si ricorda che a decorrere **dal 1° ottobre 2013, l'aliquota ordinaria** è stata rideterminata nella misura del **22 per cento** (legge di bilancio 2013). L'ordinamento prevede inoltre **due aliquote ridotte**: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'**aliquota super-ridotta al 4 per cento**, a condizione che l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

Rispondendo all'interrogazione Alberti [5-05866](#) del 24 giugno 2015, il Governo ha fornito una stima della ripartizione per aliquote del gettito Iva riscosso in via ordinaria nell'anno 2013: con riferimento ai consumi finali delle famiglie, a fronte di un gettito complessivo di 112 miliardi di euro, i prodotti e servizi al 4 per cento hanno reso 3 miliardi, quelli al 10 per cento 23 miliardi e quelli al 21-22 per cento 86 miliardi.

Altri interventi in materia di aliquote IVA riguardano:

- nel settore editoriale, il **regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali**, con la soppressione delle aliquote agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali ([decreto-legge n. 63 del 2013](#)), l'estensione dell'IVA ridotta al **4 per cento** alle pubblicazioni commercializzate tramite mezzi di comunicazione elettronica (**e-book**) ([legge di stabilità 2015](#)) e, successivamente, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici *online* ([legge di stabilità 2016](#));
- l'estensione dell'aliquota del **4 per cento** all'acquisto di **messaggi politici ed elettorali** sui siti web ([legge 6 luglio 2012, n. 96](#));
- l'aumento dell'aliquota dal **4 al 10 per cento** per le **somministrazioni di alimenti e bevande** mediante **distributori automatici** ([legge di stabilità 2014](#));
- l'aumento dal **10 al 22 per cento** dell'aliquota applicabile alle **cessioni dei pellet di legno** ([legge di stabilità 2015](#));
- l'introduzione dell'aliquota del **5 per cento** per le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da **cooperative sociali** e loro consorzi ([legge di stabilità 2016](#));

- l'estensione dell'aliquota ridotta al **10 per cento** ai contratti di scrittura connessi a **tutti gli spettacoli** teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative **prestazioni** siano condotte da **intermediari** ([legge di bilancio 2018](#), comma 340).

Per gli interventi sull'IVA in **agricoltura** si rinvia al tema sulla [fiscaltà agricola](#).

## Le proposte della Commissione europea in materia di IVA

La Commissione UE ha varato, nel mese di ottobre 2017, un complessivo programma di [riforma della disciplina IVA](#), basato sui seguenti quattro pilastri, volti a costruire **un nuovo e definitivo spazio unico europeo dell'imposta**:

- **lotta contro la frode**: si intende applicare l'IVA agli scambi transfrontalieri tra le imprese, in quanto la Commissione ritiene che l'attuale esenzione dall'IVA per questo tipo di scambi costituisca una facile scappatoia che consente alle imprese di riscuotere l'IVA e poi scomparire senza versarla allo Stato;
- **sportello unico**: è volto a semplificare gli adempimenti delle imprese che operano a livello transfrontaliero per quanto riguarda gli obblighi in materia di IVA, grazie a un servizio di "sportello unico". Gli operatori devono essere in grado di effettuare dichiarazioni e versamenti utilizzando un unico portale *online* nella loro lingua, seguendo le stesse norme e utilizzando gli stessi modelli amministrativi del paese di origine. Si intende consentire che gli Stati membri versino direttamente l'IVA gli uni agli altri, come già avviene per la vendita di servizi elettronici;
- **maggiore coerenza**: la Commissione pianifica il passaggio al principio della "destinazione", secondo il quale l'importo finale dell'IVA è sempre versato allo Stato membro del consumatore finale ed è determinato in base all'aliquota vigente in tale Stato membro;
- **meno burocrazia**: si pianifica una semplificazione delle norme in materia di fatturazione, che consenta ai venditori di redigere le fatture in base alle norme del proprio paese, anche quando operano a livello transfrontaliero. Si intende eliminare l'obbligo per le imprese di preparare un elenco di operazioni transfrontaliere per la loro autorità fiscale (il cosiddetto "elenco riepilogativo").

In seno al piano d'azione sull'IVA si segnalano le seguenti proposte della Commissione:

- la proposta di direttiva ([COM\(2017\)0569](#)) del Consiglio, dell'ottobre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE (la cd. direttiva IVA) per quanto concerne **l'armonizzazione e la semplificazione** di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri;
- la proposta in tema di **aliquote IVA** ([COM/2018/020 final](#)), formulata il 19 gennaio 2018 dalla Commissione, che per l'appunto intende disporre una maggiore flessibilità. Oltre all'aliquota IVA normale del 15%, gli Stati membri potrebbero ora fissare due aliquote distinte comprese tra il 5 e il 15%; un'aliquota da fissare tra lo 0 e il 5%; un'aliquota pari a 0 per i beni esenti da IVA (o "aliquota zero"); L'attuale, complesso elenco di beni e servizi cui possono essere applicate aliquote ridotte sarebbe soppresso e sostituito da un nuovo elenco di prodotti (come armi, bevande alcoliche, tabacco e gioco d'azzardo) ai quali deve sempre essere applicata l'aliquota normale del 15% o un'aliquota superiore. Inoltre, per salvaguardare le entrate pubbliche, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'aliquota IVA media ponderata sia pari almeno al 12%. Con il nuovo regime tutti i beni che attualmente beneficiano di aliquote diverse dall'aliquota normale potranno continuare a farlo. Sulla proposta il Dipartimento delle Finanze del MEF ha indetto una [pubblica consultazione](#);
- la [proposta di Direttiva COM\(2018\)298](#) (del 25 maggio 2018), relativa al periodo di applicazione del **meccanismo opzionale dell'inversione contabile** e del **meccanismo di reazione alle frodi**. Essa intende prorogare il meccanismo di *reverse charge* settoriale e il meccanismo di reazione rapida contro le frodi: tali misure consentono agli Stati membri di affrontare rapidamente i problemi della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC). Esse sono limitate nel tempo (le misure scadono il 31 dicembre 2018) e la loro mancata proroga, a parere della UE, priverebbe gli Stati membri di uno strumento temporaneo efficace ed efficiente per la lotta alle frodi in materia di IVA. La Proposta di Direttiva [COM\(2018\)298](#), in attesa dell'entrata in vigore del sistema dell'IVA definitivo, che risolverebbe il problema provocato dall'esenzione dell'IVA collegata alla cessione intracomunitaria di beni, intende

prorogare fino al 30 giugno 2022: 1) la possibilità che gli Stati membri possano applicare il meccanismo dell'inversione contabile al fine di lottare contro le frodi in essere nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi specificamente individuate dalle norme UE; 2) la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida per lottare contro la frode. Il Dipartimento delle Finanze ha avviato una [consultazione pubblica](#);

- la [proposta COM\(2018\) 329 final](#) (sempre del 25 maggio 2018) che invece riguarda le misure **misure tecniche definitive** per realizzare il futuro sistema dell'IVA nell'UE a prova di frode. Il nuovo regime definitivo prevede che, in caso di fornitura intracomunitaria di beni, sia introdotta - in luogo dell'attuale distinzione tra cessione intracomunitaria (non imponibile) e acquisto intracomunitario (imponibile) - la sola operazione di cessione imponibile, in principio in capo al fornitore debitore dell'imposta, con tassazione nel luogo dove termina il trasporto o spedizione dei beni, in ossequio al principio di tassazione nel Paese di destinazione. Tuttavia, si intende rendere debitore dell'imposta l'acquirente ove questi sia soggetto passivo certificato. Gli adempimenti formali e sostanziali dell'imposta si intende che vengano effettuati attraverso uno sportello unico, semplificando le comunicazioni specifiche attuali connesse al regime transitorio (elenchi riepilogativi limitati ai servizi). Si affida la disciplina degli obblighi di fatturazione alle norme del Stato membro del fornitore. Anche su questa proposta il Dipartimento delle Finanze ha avviato una [consultazione pubblica](#).

Il Parlamento Europeo nella seduta del 3 ottobre 2018 ha **approvato**, con la procedura della risoluzione legislativa, i punti principali della proposta di riforma dell'IVA presentata dalla Commissione, contestualmente proponendo alcuni adeguamenti, come la fissazione di un'aliquota massima. In particolare, deputati europei hanno sostenuto l'iniziativa della Commissione proponendo proposto di stabilire **un'aliquota IVA massima del 25%** e di introdurre un **meccanismo di risoluzione delle controversie**, un sistema di notifica automatica delle modifiche alle norme IVA fra i diversi Stati membri e un portale informativo, attraverso il quale ottenere rapidamente informazioni accurate sulle aliquote IVA in tutta l'UE.

La risoluzione sulla semplificazione del sistema IVA è stata approvata con 536 voti a favore, 19 contrari e 110 astenuti. Quella sulle aliquote con 615 a favore, 9 contrari e 43 astensioni. Le proposte di miglioramento sono trasmesse al Consiglio, che ha il compito di adottare la legislazione.

## **IVA di gruppo**

Con il [decreto del MEF del 6 aprile 2018](#) sono state dettate le **disposizioni di attuazione** della **disciplina in tema di Gruppo IVA**.

Con la disciplina del **gruppo IVA** ([legge di bilancio 2017](#), co. 24-31), il legislatore ha esercitato la facoltà - espressamente accordata agli Stati membri dell'Unione europea dalla direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto - di considerare come **unico soggetto passivo IVA** l'insieme di persone stabilite nel **territorio dello stesso Stato membro** che siano **giuridicamente indipendenti**, ma **strettamente vincolate** fra loro **da rapporti finanziari, economici ed organizzativi stabiliti dalla legge**. Con il [decreto del MEF del 13 febbraio 2017](#) è stata modificata la disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo, in adeguamento alle predette novità legislative. La [legge di bilancio 2018](#) (commi 984 e 985) ha modificato la disciplina del **gruppo IVA** allo scopo di **includervi la stabile organizzazione** a fini **antielusivi** e di disciplinare i criteri per la **determinazione della base imponibile**, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.